



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 188/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.
15 DEL D.LGS. 261/99 – OPERATORE POSTALE TV POST**

(PROCEDIMENTO N. 45/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *Modifiche al sistema penale*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito *Regolamento sanzioni*) riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 15 aprile 2014, pervenuta con prot. 19753 del 2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTO che, l'art. 4 comma 5, del Regolamento sanzioni conferisce specifica rilevanza alle segnalazioni provenienti da altre istituzioni;

VISTI l'atto di contestazione n. 45/14/DISP e le risultanze istruttorie al medesimo allegato del 9 ottobre 2014 ricevuti dalla ditta in epigrafe in data 20 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Scrivente Direzione che l'operatore Tv Post, titolare dell'autorizzazione generale n. 2625 del 2012, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriali n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299 per l'anno 2013 per l'unica sede. Tale somma non include la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento. La segnalazione *de qua* riferisce, infine, che l'invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 9 gennaio 2014.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 45/14/DISP, un procedimento sanzionatorio nell'ambito del quale si è notificata all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d. lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale e si è menzionata la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta *ex art.* 16 della l. n. 689 del 1981.

2. Deduzioni difensive

Tv Post è intervenuto depositando memoria difensiva con allegati nella quale ha rappresentato di aver corrisposto il contributo in questione ben due volte: la prima in data 29 ottobre 2013 per un totale che includeva la maggiorazione da ritardato pagamento e la seconda in data 13 febbraio 2014. Contestualmente, Tv Post ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio *de quo*.

3. Risultanze istruttorie

Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva (copia di bonifico) è apparso che Tv Post, pur avendo effettuato un pagamento tardivo, non ha inviato quietanza del medesimo al MISE – DGSCERP. Inoltre, non è risultata inequivocabile, per carenza di dettaglio della causale – omessa indicazione dell'anno di pertinenza del pagamento -, l'effettiva imputabilità del versamento effettuato nell'ottobre 2013 all'anno di riferimento del contributo contestato, per l'appunto il 2013.

Con richiesta istruttoria (prot. Agcom in uscita n. 64101/14), la Scrivente ha chiesto al MISE – DGSCERP di verificare l'effettiva imputabilità del versamento effettuato da Tv Post in data 29 ottobre 2013 all'anno di riferimento del contributo contestato, per l'appunto il 2013. In sede di risposta (prot. Agcom in ingresso n. 64540/14), il MISE ha comunicato che, da accertamenti svolti presso il proprio Ufficio Centrale di Bilancio, è risultato corretto imputare il versamento del 29 ottobre 2013 effettuato da Tv Post a titolo di pagamento del contributo per verifiche e controlli relativo al medesimo anno. Conseguentemente, il MISE ha chiesto a questa Autorità di “ritenere nulla” la propria segnalazione del 15 aprile 2014, successiva alla data di avvenuto pagamento da parte di Tv Post, con la quale riferiva dell'inadempimento di Tv Post medesimo.

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'avvenuto adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013 comprensivo di maggiorazione per mora), benché in via tardiva, da parte di Tv Post, alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi insussistente. Va, per inciso, notato che l'omesso invio della quietanza di pagamento da parte di Tv Post non ricade tra le condotte repressive da un presidio sanzionatorio; in altri termini, non configura un elemento essenziale dell'adempimento, pertanto non è affatto parte integrante del medesimo. Tale esito, emerso a seguito delle verifiche istruttorie disposte dalla Scrivente, ha condotto alla formulazione dell'istanza di autotutela da parte del MISE – DGSCERP della segnalazione pervenuta con prot. 19753 del 2014, in data successiva a quella dell'avvenuto adempimento.

Si ritiene che l'annullamento di uno degli atti presupposti del presente procedimento, la segnalazione del MISE – DGSCERP, non sia sufficiente a produrre un effetto caducante del presente procedimento sanzionatorio, in quanto il suddetto annullamento non inficia la validità delle attività istruttorie svolte nel presente ambito procedimentale, tant'è che, proprio ad esito dello svolgimento di queste ultime è emersa l'infondatezza, nel caso di specie, dell'addebito contestato e, di conseguenza, della segnalazione del MISE – DGSCERP.

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio in epigrafe;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 45/14/DISP nei confronti della società Tv Post S.r.l. con sede legale a Livorno (LI) via delle Cateratte, 84/5, cap. 57122.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani